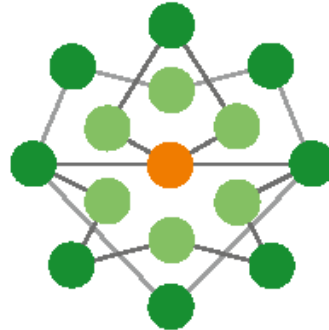




ASP

Pianura Est

Azienda pubblica Servizi alla Persona

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO ASSEMBLEA DEI SOCI

Approvato con deliberazione assemblea dei Soci n. 4 del 28.2.2018.

Articolo 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina il funzionamento dell'Assemblea dei soci dell'Asp "Pianura Est". I contenuti del presente documento integrano le disposizioni previste nello Statuto ed hanno carattere regolamentare interno.

Articolo 2 – Funzioni dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è composta dai Sindaci dei Comuni, dal Presidente dell'Unione e dai rappresentanti delle Parrocchie di Pieve di Cento e Castenaso indicati nello Statuto all'art. 6.

Le Parrocchie sono rappresentate dai rispettivi Parroci o da loro delegati con delega scritta.

Le funzioni dell'Assemblea sono di indirizzo, vigilanza e controllo così come specificato all'art. 12 dello Statuto che definisce le funzioni proprie dell'Assemblea e gli argomenti principali sui quali è tenuta a deliberare.

Articolo 3 – Insediamento e durata in carica dell'Assemblea

L'Assemblea è organo permanente dell'Asp e non è soggetto a rinnovo.

E' soggetto a variazione dei componenti in seguito delle nomine dei rappresentanti degli enti soci che la compongono.

Articolo 4 – Sede delle adunanze

Le adunanze dell'Assemblea dei Soci si svolgono presso la Sala del Consiglio del Comune di S. Pietro in Casale, Comune nel quale è collocata la sede dell'Ufficio di Piano del Distretto di Committenza e Garanzia Pianura Est.

E' facoltà del Presidente dell'Assemblea dei Soci stabilire che, per motivi particolari o motivate esigenze, le adunanze si svolgano presso altra sede.

Articolo 5 – Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea dei Soci si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità ed in ogni caso almeno due volte l'anno per:

- l'approvazione del piano programmatico e del bilancio di previsione
- l'approvazione del bilancio consuntivo.

La convocazione può avvenire anche a seguito di richiesta da uno dei suoi componenti oppure dal Consiglio di Amministrazione dell'Asp. In questo caso deve avvenire entro 20 giorni dalla richiesta.

Gli avvisi di convocazione devono contenere luogo, data, ora e ordine del giorno e devono essere inviati ai destinatari anche a mezzo fax, telegramma o posta elettronica almeno 5 giorni non festivi antecedenti la data di convocazione. In caso di urgenze il preavviso è ridotto a non meno di 24 ore.

All'avviso di convocazione sarà allegata la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione con la documentazione allegata, sarà inviato, per conoscenza, anche ai Sindaci dei Comuni che hanno conferito le deleghe dei servizi sociali ad una Unione di Comuni.

In mancanza delle formalità prescritte, l'Assemblea è regolarmente convocata alla presenza di tutti i suoi Soci.

Gli avvisi di convocazione sono trasmessi anche al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Direttore dell'Asp ed all'Organo di revisione contabile.

I componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Direttore partecipano alle sedute senza diritto di voto.

Possono partecipare alle adunanze anche dipendenti dell'Asp, dipendenti di altri enti soci o altri soggetti esterni chiamati per illustrare o dare chiarimenti rispetto a specifici argomenti all'ordine del giorno.

Il Direttore svolge le funzioni di segretario e provvede, insieme al Presidente, alla stesura del verbale.

L'Assemblea può deliberare su argomenti non compresi all'ordine del giorno se sono presenti tutti i componenti e nessuno si oppone, ritenendo di non essere sufficientemente informato sull'argomento.

Articolo 6 – Diritto d'informazione

I componenti dell'Assemblea dei Soci hanno il diritto di chiedere al Consiglio di Amministrazione tutte le informazioni, chiarimenti e tutte le notizie utili all'espletamento del proprio mandato, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

I componenti dell'Assemblea hanno diritto al rilascio di copie degli atti e dei documenti dell'Asp.

Articolo 7 – Il Presidente

L'Assemblea nomina, tra i propri componenti il Presidente che ha il compito di:

- Convocare l'Assemblea formulando l'ordine del giorno
- Presiedere le adunanze dell'Assemblea
- Sottoscrivere i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea
- Compiere tutti gli atti necessari per dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci
- Adottare ogni altro atto necessario per il funzionamento dell'Assemblea.

In caso di assenza, il Presidente viene sostituito dal membro dell'Assemblea che rappresenta la più alta quota di partecipazione o, in caso di parità di quote, il più anziano per età.

La convocazione della seduta per la nomina del Presidente compete al socio di Ente territoriale titolare del maggior numero di quote.

Articolo 8 – Partecipazione alle sedute

I componenti dell'Assemblea dei Soci sono tenuti a partecipare a tutte le adunanze dell'Assemblea.

In caso di assenza, i Sindaci o Presidente degli Enti territoriali soci, possono delegare un loro rappresentante con apposita delega scritta da consegnare prima dell'inizio dei lavori dell'assemblea.

I Sindaci dei Comuni che hanno delegato le funzioni sociali ad un Unione di Comuni, sono rappresentati dal Presidente dell'Unione, o da un suo delegato, con diritto di voto corrispondente alla quota assegnata all'Unione.

I suddetti Sindaci, o loro delegati, possono comunque partecipare, esclusivamente come uditori e senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 9 – Validità e svolgimento delle sedute

Le sedute dell'Assemblea dei Soci non sono pubbliche.

Le sedute sono valide nel rispetto delle maggioranze di presenti e di quote, specificate dall'art. 14 dello Statuto.

L'Unione Reno Galliera rappresenta n. 8 Enti territoriali soci.

In caso di seduta infruttuosa in prima convocazione, il Direttore ne dà atto nel verbale e l'Assemblea può deliberare in seconda convocazione da tenersi in giorno diverso, sugli stessi oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima.

Le sedute sono presiedute dal Presidente, o dal suo sostituto in caso di assenza, che cura l'ordine dei lavori ed il loro svolgimento.

Gli argomenti sono trattati secondo l'ordine nel quale sono iscritti all'ordine del giorno.

Nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno i componenti hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure.

Articolo 10 – Deliberazioni

L'atto deliberativo adottato dall'Assemblea deve contenere tutti gli elementi essenziali necessari affinché sia valido ed efficace.

Tutti gli atti devono essere motivati.

L'espressione dei voti dei componenti è effettuata di norma in forma palese.

La votazione è segreta quando riguardante votazioni e apprezzamenti sulla qualità delle persone.

Ciascun componente dispone di un voto in relazione alla quota di partecipazione che rappresenta, stabilita da apposita convenzione sottoscritta tra gli enti territoriali soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se approvate con il voto favorevole della maggioranza di cui all'art. 15 dello Statuto.

Le deliberazioni sono redatte dal Direttore che esprime il parere obbligatorio sulla regolarità tecnica ed amministrativa prevista dalle norme.

Articolo 11 – Compensi

Per la partecipazione all'Assemblea dei Soci non è previsto alcun compenso né rimborso di qualsiasi natura.